



Istruzioni relative al finanziamento speciale sport concernente contributi per impianti ed edifici sportivi

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 21 dicembre 2018 sulla base dell'art. 31 lett. a dell'ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (ordinanza sulla promozione dello sport) del 7 luglio 2015

Art. 1 Contributi

¹ I contributi possono essere erogati per:

- a) la costruzione, il rinnovo e l'ampliamento di impianti ed edifici sportivi, nonché per impianti ed edifici nel Cantone dei Grigioni che servono alla pratica dello sport e sono di proprietà dell'organizzazione sportiva richiedente;
- b) contributi per investimenti di organizzazioni sportive destinati alla costruzione, al rinnovo e all'ampliamento di impianti ed edifici sportivi di terzi;
- c) la costruzione, il rinnovo e l'ampliamento di parchi giochi pubblici e accessibili tutto il giorno.

Art. 2 Esclusione dai contributi

¹ Sono esclusi dall'erogazione di contributi:

- a) gli impianti e gli edifici sportivi che devono essere costruiti da enti pubblici sulla base di direttive di legge (ad esempio palestre per lo sport scolastico o impianti di tiro);
- b) gli impianti e gli edifici sportivi costruiti da offerenti di attività sportive commerciali di diritto privato, nonché gli impianti e gli edifici sportivi o loro parti utilizzati per scopi commerciali (ad esempio settore destinato alla ristorazione all'interno di una sede sociale);
- c) gli impianti che non servono in via primaria a scopi sportivi (ad esempio sfruttamento per scopi turistici);
- d) gli impianti situati al di fuori del Cantone dei Grigioni;
- e) le spese per lavori ricorrenti di riparazione dell'impianto;
- f) impianti ed edifici sportivi costruiti esclusivamente o principalmente allo scopo di svolgere manifestazioni sportive.

Art. 3 Presupposti per l'erogazione di contributi a favore di impianti ed edifici sportivi di proprietà di organizzazioni sportive in virtù di un contratto di diritto di superficie

¹ Per l'erogazione di contributi a favore di impianti ed edifici sportivi di proprietà di organizzazioni sportive in virtù di un contratto di diritto di superficie si presuppone che il contratto di diritto di superficie sia valido per almeno dieci anni a contare dalla concessione del contributo.

Art. 4 Presupposti per l'erogazione di contributi a favore di contributi per investimenti di organizzazioni sportive

¹ Per l'erogazione di contributi a favore di contributi per investimenti di organizzazioni sportive ai sensi dell'art. 1 lett. b si presuppone che sia garantita contrattualmente una corrispondente durata di utilizzazione, con posizione privilegiata vincolata, di almeno dieci anni a contare dalla concessione del contributo.

Art. 5 Inoltro ed evasione delle domande

a) Destinatario

¹ Le domande di contributo e la documentazione devono essere inoltrate all'Ufficio indicato sul relativo modulo di domanda.

Art. 6 b) Allegati

¹ La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) modulo di domanda;
- b) piani degli impianti e delle installazioni;
- c) preventivo dettagliato delle spese e offerte;
- d) dati relativi alle prestazioni proprie del richiedente (per ciascuna ora di lavoro prestata dai membri dell'associazione può essere inserito a preventivo un importo pari a 20 franchi);
- e) estratto del registro fondiario per impianti di proprietà dell'organizzazione sportiva richiedente;
- f) contratto di diritto di superficie con eventuale estratto del registro fondiario;
- g) prova relativa alla durata di utilizzazione con posizione privilegiata di almeno dieci anni in caso di contributi per investimenti ai sensi dell'art. 1 lett. b;
- h) piano di finanziamento inclusi contributi dell'ente pubblico e di organizzazioni turistiche e su richiesta un budget aziendale;
- i) attestato patrimoniale;
- k) conti economici, bilanci e rapporti di revisione degli ultimi due anni;
- l) polizza di versamento.

Art. 7 c) Termine d'inoltro / perenzione

¹ I lavori di costruzione possono essere iniziati soltanto dopo che i contributi sono stati garantiti.

² In casi eccezionali, l'autorità competente conformemente all'art. 10 dell'ordinanza sulla promozione dello sport può autorizzare il via libera anticipato ai lavori. L'autorizzazione non garantisce un diritto alla concessione di contributi.

Art. 8 d) Decisione relativa al versamento di contributi

¹ Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente, sulla base dei costi computabili, decide in merito alla concessione di contributi fino a 50 000 franchi.

² Il Governo, sulla base dei costi computabili, decide in merito alla concessione di contributi superiori a 50 000 franchi.

³ La garanzia di contributo viene comunicata per iscritto direttamente ai richiedenti.

Art. 9 e) Calcolo del contributo

¹ I contributi a favore di impianti ed edifici sportivi ammontano al massimo al 20 per cento dei costi computabili.

² Il contributo massimo per impianto o edificio sportivo ammonta a 100 000 franchi.

³ Il contributo massimo per parchi giochi ammonta a 10 000 franchi.

⁴ Il volume dei costi massimo per domanda e oggetto non può essere superiore a tre milioni di franchi.

Art. 10 f) Documentazione per il conteggio

¹ Una volta terminati i lavori di costruzione deve essere inoltrata la seguente documentazione:

- a) conteggio finale dettagliato con importo complessivo (incluse le copie delle fatture, i giustificativi di accredito delle entrate e i giustificativi di pagamento delle uscite [estratto bancario/postale]);
- b) descrizione delle prestazioni proprie (elenco delle ore di volontariato prestate);
- c) il conteggio delle spese di costruzione deve avere la stessa struttura del preventivo dei costi presentato insieme alla domanda.

Art. 11 g) Esame della documentazione per il conteggio / Calcolo definitivo e versamento del contributo

¹ Il conteggio viene esaminato dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.

² Dopo il conteggio, il contributo viene determinato in via definitiva e versato sulla base dei costi computabili.

Art. 12 h) Scadenza della concessione del contributo

¹ Il contributo garantito dal finanziamento speciale sport scade cinque anni dopo la sua concessione.

Art. 13 Rimborso in caso di alienazione

¹ Impianti ed edifici sportivi sostenuti dal Cantone dei Grigioni mediante contributi dal finanziamento speciale sport non possono essere alienati per almeno dieci anni a contare da quando hanno beneficiato del contributo. In caso contrario l'importo deve essere restituito, se non sono più soddisfatti i presupposti di cui all'art. 4. Per ogni anno mancante deve essere restituito il dieci per cento del contributo erogato, più un interesse del cinque per cento.

Art. 14 Condizione

¹ L'erogazione di contributi a favore di impianti ed edifici sportivi è vincolata alla condizione che i marchi "graubünden sport" e "Swisslos" vengano presentati in maniera adeguata. I rispettivi modelli possono essere richiesti all'Ufficio indicato sul modulo di domanda.

Art. 15 Ricorso

¹ Contro le decisioni del Dipartimento rispettivamente del Governo è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7000 Coira, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata.

Art. 16 Entrata in vigore

¹ Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2019 e sostituiscono le istruzioni del 19 agosto 2015.